

|319|
/388/

DEL CORSO,
Che fanno le Nazioni.
LIBRO QUARTO.

In forza delle *Degnità* ricevute e dalla *Filosofia*, e dalla *Filologia* nel *Libro Primo*, stabilite ivi per *elementi di questa Scienza*, e sopra i *Principj*, ch'ivi medesimo se ne sono posti, e col *Metodo* ivi propostici di ragionarne; in seguito dell'*Origini di tutte le divine, ed umane cose gentilesche ricercate, e scoperte* dentro la *Sapienza Poetica* nel *Libro Secondo*; e nel *Libro Terzo* ritruovati i *Poemi d'Omero* due *grandi Tesori del Diritto Naturale delle Genti di Grecia*; siccome la *Legge delle XII Tavole*, era stata da noi ritruovata esser'un gravissimo *testimone del Diritto Naturale delle Genti del Lazio*: ora in questo quarto *Libro* soggiugniamo il *Corso, che fanno le Nazioni*, con costante uniformità procedendo in tutti i loro varj, e diversi costumi, sopra que' *due grandi rottami dell'Egiziache Antichità*, i quali ci faranno più maraviglia, che non fanno le loro in gran parte sepolte *piramidi*; de' quali *uno* è quello delle *tre età*, l'*altro* delle *tre lingue*, che scorsero, e si parlarono nel Mondo per tutto il tempo passato loro dinanzi: perchè sopra essi si vedranno reggere con *costante, e non mai interrotto ordine di cagioni, e di effetti* sempre *andante per tre spezie di Nature*, e da esse nature uscite *tre spezie di Costumi*, da essi co/389/stumi osservate *tre spezie di Diritti naturali delle genti*, e'n conseguenza di essi *diritti ordinate tre spezie di Stati Civili, o sia di Repubbliche*: e per *comunicare* tra loro gli huomini venuti all'umana società tutte queste già dette *tre spezie di cose* massime, essersi formate *tre spezie di Lingue*, ed *altrettante di Caratteri*; e per giustificarle *tre spezie di Giurisprudenze*, assistite da *tre spezie d'Autorità*, e da *altrettante di Ragioni*, in *altrettante spezie di Giudizj*, le quali *Giurisprudenze* si celebrarono per *tre Sette de' Tempi*, che professano in tutto il corso della lor vita le *Nazioni*. Le quali *tre unità speciali*, con *altre molte*, che loro vanno di seguito, e saranno pur'in questo libro da noi *noverate*, tutte mettono capo in una *unità generale*, ch'è l'*unità della Religione d'una Divinità Provvedente*; la qual'è l'*unità* |320| *dello spirito*, che dà *vita alle Nazioni*; le quali

cose sopra sparsamente ragionate, qui si dimostra l'Ordine del lor corso.

TRE SPEZIE DI NATURE.

La *prima* natura per forte inganno di *fantasia*, la qual'è robustissima ne' debolissimi di raziocinio, fu una *natura poetica divina*; la qual'a' corpi diede l'essere di *sostanze intelligenti*, e gliele diede dalla *sua idea*; e formò il Mondo con una *Fisica divina*, i cui *principj* fussero tutti Divine sostanze: la qual *natura* fu quella de' *Poeti Teologi*, che sono gli più *antichi Sappienti* di tutte le Nazioni gentili; quando tutte le gentili Nazioni si fondarono sopra *propj* loro *Dei*, che da' Latini si dissero *Dj Indigetes*, *Dei natj*. Altronde, perch'era *natura* tutta *cruda*, ed *immane*, per quello stesso lor'errore di *fantasia*, eglino temevano spaventosamente gli *Dei*, ch'essi stessi si avevan *finti*. Di che restarono queste *due eterne proprietà*; una, che la *Religione* è l'unico mezzo potente a *raffrenare* la [/390/](#) *fierezza de' popoli*; l'altra, ch'allora vanno *bene* le *Religioni*, ove coloro, che vi *presiedono*, essi stessi *internamente* le *riveriscano*. La *seconda* fu *natura eroica*, creduta da essi *Eroi d'origine divina*, che si tenevan'essere *figliuoli di Giove*, perchè *generati* con gli *auspicj di Giove*; nel qual'Eroismo essi con *giusto senso* riponevano la *natural nobiltà*; perocchè fussero della *spezie umana*, per la quale furon'essi i *Principi dell'Umana Generazione*: la qual *natural nobiltà* essi vantavano sopra quelli, che dall'*infame Comunion bestiale*, per salvarsi nelle *risse*, ch'essa *Comunion produceva*, si erano dappoi *riparati a' loro Asili*, come sopra si è ragionato. Oltracciò, perch'ella era *natura orgogliosa*, riponeva tutta la *riputazione* nella *forza*, e nell'*armi*. La *terza* fu *Natura umana intelligente*, e quindi *modesta*, e *benigna*; alla quale non bisogna altro, che assista, che la *ragione*, e l' *dovere*.

TRE SPEZIE DI COSTUMI.

I *Primi costumi* tutti *aspersi* di *religione*, e *pietà*, quali ci si narrano quelli di *Deucalione*, e *Pirra*, venuti dopo il fresco Diluvio. I *secondi* furon *collerici*, e *puntigliosi*, quali sono narrati di *Achille*. I *terzi* furon'*officiosi*, dettati dal proprio *punto de' civili doveri*.

|321|

TRE SPEZIE DI DIRITTI.

Il primo *Diritto* fu *Divino*, per lo quale credevano e se, e le loro cose esser tutte in *ragione degli Dei*, sull'oppenione, che *'l tutto fussero, o facessero gli Dei*. Il secondo fu *eroico*, ovvero della *forza, prevenuta* già dalla *Religione*, che *sola può tener'in dovere la forza*; e questo fu *'l Diritto d'Achille*, che ripone tutta la *ragione nell'asta*. Il terzo è *'l diritto umano* dettato dalla *Ragion'Umana* volgare, tutta *spiegata*.

/391/

TRE SPEZIE DI GOVERNI.

I *Primi* furono *Divini*, ne' quali gli huomini credettero, *ogni cosa comandare gli Dei*, ch'è l'età degli *Oracoli*, che sono *la più antica delle cose*, che si leggono sulla *Storia*. I *secondi* furono *governi eroici*, ovvero *aristocratici*, ch'è tanto dire, quanto *governi*, ch'in latino si dissero d'*Ottimati*, in significazion di *Fortissimi*, ed anco in greco governi d'*Eraclidi*, o di usciti da *razza Erculea*, quale fu lo *Spartano*, ed anco Governi di *Cureti* a' greci, di *Quiriti* a' Romani, o sieno di *Sacerdoti armati in adunanza*; ne' quali per distinzione di *natura più nobile*, perchè creduta d'*origine divina*, ch'abbiam sopra detto, tutte le *ragioni civili* erano chiuse dentro essi *Ordini Regnanti degli Eroi*; ed a' *plebei*, come di *natura bestiale*, si permettevano i soli usi della *vita*, e della *natural libertà*. I *terzi* sono *governi umani*, ne' quali per l'*uguaglianza di essa intelligente natura*, la qual'è la *propria natura dell'huomo*, vi son'uguagliati tutti con le *leggi*; perocchè tutti sien *nati liberi* nelle loro *Città*, così *libere popolari*, ove tutti, o la maggior parte sono esse *forze giuste della Città*, per le quali *forze giuste* son'essi i *Signori della libertà popolare*; o nelle *Monarchie*, nelle quali i *Monarchi* vogliono tutti i *soggetti uguagliati con le leggi*; ed avendo essi soli in poter loro *tutta la forza dell'armi*, essi vi sono solamente *distinti in civil natura*.

|322|

TRE SPEZIE DI LINGUE.

Tre *spezie di Lingue*, delle quali la *prima* fu *mentale* per *atti muti religiosi*, o sieno per *divine cerimonie*; onde restaron'in *Ragion Civile* a' Romani *gli atti legittimi*, co'

quali spedivano tutte le loro faccende delle civili utilità; qual *lingua* si conviene alle *Religioni*, alle /392/ quali *importa* più esser *riverite*, che *ragionate*; e fu necessaria a' primi tempi, che gli huomini non eran'ancor forniti di *favella articolata*. La *seconda* per *imprese eroiche*, con le quali *parlano l'armi*; la qual *favella*, come abbiám sopra detto, restò alla *militar Disciplina*. La *terza* per *parlari articolati*; qual'è necessaria a' popoli ne' *grandi parlamenti* per comandare *le leggi*, ed a' *Monarchi*, per farsi intendere dagli intieri popoli con le loro leggi: delle quali *tre spezie di lingue* vi ha quel luogo d'oro d'Omero, ove narra, che *Nestore visse tre età d'huomini diversilingui*, cioè, che avevano parlato tre spezie di lingue diverse; il qual luogo qui sovvenutoci è da riferirsi, dove nella *Logica Poetica* ragionammo dell'*Origini delle Lingue, e delle Lettere*.

TRE SPEZIE DI CARATTERI.

Tre *spezie di Caratteri*: delle quali la *prima* fu di *Caratteri divini*, che propriamente si dissero *geroglifici*, che furono *generi fantastici divini*, dettati naturalmente da quell'innata *proprietà della mente umana* di *dilettarsi dell'uniforme*; che non potendo fare con l'*astrazione* per *universali*, il fecero con la *fantasia* per *ritratti*; a' quali *generi* riducevano tutte le *particolari cose* a ciascun genere *appartenenti*, com'a *Giove* tutte le cose degli *auspicj*, a *Giunone* tutte le cose delle *nozze*, e così agli altri le altre. I *secondi* furono *Caratteri eroici*, che erano *generi pur fantastici*, a' quali riducevano le *varie spezie* delle cose *eroiche*; come ad *Achille* tutti i fatti de' forti combattidori, ad *Ulisse* tutti i consigli degli scorti, e saggi. I quali *generi fantastici*, con avvezzarsi poi la *mente umana* ad *astrarre* le *forme*, e le *proprietà* da' *subbjetti*, passarono ne' tempi umani in *generi intelligibili*; onde provennero i *Filosofi*; da' quali poi gli *Autori della Commedia Nuova*, la qual ven/393/ ne ne' *tempi umanissimi* della Grecia, presero i /323/ *generi intelligibili* de' *costumi umani*, e ne fecero i *caratteri* delle loro *Commedie*. Finalmente si trovarono i *caratteri volgari*, i quali andarono di *compagnia* con le *vulgari lingue*; poichè come *queste* si compongono di *parole*, che sono quasi *generi de' particolari*, co' quali avevan parlato innanzi le *lingue eroiche*; come per l'esempio sopra arrecato della frase eroica *mi bolle il sangue nel cuore*, ne fecero *m'adiro*; così di *cenventimila*

caratteri per esempio de' Chinesi, ne fecero poche lettere, alle quali, come a' generi si riducono le cenventimila parole, delle quali i Chinesi compongono la lor lingua volgare. Si fatte lingue, e lettere volgari sono in signoria de' popoli; perchè essi popoli le si trovarono: di che siane argomento, che Claudio Imperatore, avendone trovate certe poche, le quali pur bisognavano alla scrittura latina, il popolo non volle usarle: la qual cosa stessa è avvenuta delle lettere ritrovate da Giorgio Trissino nell'Italiana scrittura. Tanto sono da credersi quelle Favole, che particolari famosi huomini avessero ritrovato le lettere a barbare nazioni, come San Gerolamo agl'Illirj, San Cirillo Alessandrino agli Slavi, altri ad altre, come osserva, e ragiona Angelo Rocha nella Biblioteca Vaticana, ove co' loro alfabeti sono dipinti: le quali favole si convincono manifestamente di falso col solo domandare, perchè non l'insegnarono le loro proprie natie? la qual difficoltà abbiam noi sopra fatto di Cadmo Fenice, che portò le lettere a' Greci, e questi poi usarono forme di lettere cotanto diverse dalle Fenicie. Per cotal signoria di lettere, e di lingue volgari debbono i popoli liberi essere signori delle leggi; perchè danno alle leggi que' sensi, ne' quali vi traggono ad osservarle i Potenti, che, come abbiamo detto nelle Dignità, essi non le vorrebbero. Tal signoria è naturalmente negata a' Monarchi di toglier'a' popoli; ma per que/394/ sta stessa loro negata civil natura, tal signoria inseparabile da' popoli fa in gran parte la potenza de' Monarchi; perchè essi vi possano comandare le leggi, alle quali debbano star'i Potenti, secondo i sensi, che a quelle danno essi popoli. Per tal signoria di lingue, e di lettere volgari appo essi popoli, è necessario per ordine di civil natura, che le Repubbliche libere avessero proceduto alle Monarchie.

|324|

TRE SPEZIE DI GIURISPRUDENZE.

Tre spezie di Giurisprudenze, ovvero Sapienze: la prima fu una Sapienza Divina, detta, come sopra vedemmo, Teologia mistica, che vuol dire Scienza di divini parlari, e d'intender'i divini misterj della Divinazione, e sì fu Scienza in Divinità d'auspicj, e Sapienza Volgare. La seconda fu la Giurisprudenza Eroica, di cautelarsi con certe proprie parole, qual'è la Sapienza d'Ulisse; il quale sempre appo Omero parla sì accorto, che consiegua la propositasi utilità,

serbata sempre la *proprietà di esse parole*. Onde tutta la *riputazione de' Giureconsulti Romani antichi* consisteva in quel lor *cavere*; e quel loro *de jure respondere* pur'altro non era, che *cautelar'* a coloro, che avevano da sperimentar in *giudizio* la loro *ragione*, di esporre al *Pretore* i fatti, così *circostanziati*, che le *formole dell'azioni* vi cadessero sopra a *livello*, talchè 'l *Pretore non potesse negargliele*: che prima *professavano*, come *Pomponio* dice, *privati ingenj fiducia*: da *Augusto* in poi, che con saggio consiglio a sè, come *Monarca*, e perciò *fonte di tutto il diritto civile*, volle richiamar'anco questa parte, il *professarono* coloro, a' quali esso ne avesse permesso, e dato la *facoltà*: che durò infin'ad *Adriano*, il qual'ordinò, che, nata appo i *giudici difficoltà*, se la *formola* data dal *Pretore* cadesse *sul fatto*, essi, col tacer'i nomi de' litiganti, ne consultassero /395/ i *Giureconsulti ordinati da esso*, a' quali questi davano *chiuse*, e *sugellate le risposte*, dalle quali *judicibus recedere non licebat*: onde da *Adriano* salì in tanta *riputazione* la *Giurisprudenza*, perchè indi in poi in *mano de' Giureconsulti* erano tutti i *giudizj Romani*. Così a' *tempi barbari ritornati* tutta la *riputazione de' Dottori* era in *truovar cautele*, ed in saper *formar domande di ragione*, ed *articoli*, ch'era appunto il *cavere*, e *de jure respondere de' Romani Giureconsulti*: il qual *ricorso di cose in Giurisprudenza* non è stato avvertito da niuno di tutti gl'*Interpetri*, ed *antichi*, e *moderni della Romana Ragione*. La *terza* è la *Giurisprudenza Umana*, ch'insegna con *formare la ragione delle leggi benignamente* a tutto ciò, che richiede l'*egual'utilità d'essi fatti*.

|325|

TRE SPEZIE D'AUTORITA'.

Furono *tre spezie d'autorità*; delle quali la *prima* è *divina*, per la quale *dalla Provvidenza non si domanda ragione*. La *seconda eroica* posta tutta nelle *solenni formole delle leggi*. La *terza umana* riposta nel *credito* di persone sperimentate di *singolar prudenza* nelle agibili, di *sublime sapienza nell'intelligibili cose*.

Le quali *tre spezie d'autorità*, ch'usa la *Giurisprudenza* vanno di seguito a *tre sorte di autorità de' Senati*: delle quali la *prima* fu *autorità di dominio*, dalla quale restarono detti *auctores* coloro, da' quali abbiamo cagion di dominio: la qual'autorità mise capo ne' *Governi Divini*, ne' quali la *divina autorità* dovette essere *degli Dei*, perchè era creduto

tutto essere degli Dei. Convenevolmente appresso nelle Repubbliche Aristocratiche Eroiche, dove i Senati composero, come ancor compongono, la Signoria, tal'autorità fu di essi Senati Regnanti. Onde i Senati Eroici davano la loro approvazione a ciò, che avevano innanzi trattato i popoli, che /396/ Livio dice, *deinde patres fiebant auctores*; però non dall'Interregno di Romolo, come Livio crede, ma da' tempi assai più bassi della Romana Aristocratia, com'è stato da noi sopra ragionato; tanto che, se 'l popolo ne voleva venir'a capo, doveva nominare per esempio i Consoli, ne' quali inchinasse il Senato, appunto come sono le nomine de' Maestrati, che si fanno da' popoli sotto le Monarchie. Dalla Legge di Publio Filone in poi, con la quale fu dichiarato il Popolo Romano libero, e assoluto Signore dell'Imperio, come sopra si è detto, l'autorità del Senato fu di tutela, conforme l'approvazione de' tutori a' negozj, che si fanno da' pupilli, che sono signori de' lor patrimonj, si dice *auctoritas tutorum*; la qual'autorità si prestava dal Senato al popolo in essa formola della legge, concepita in Senato, nella quale, conforme dee prestarsi l'autorità da' tutori a' pupilli, il Senato fusse presente al popolo presente nelle grandi adunanze nell'atto presente di comandar'essa legge, s'egli la volesse comandare; altrimenti l'antiquasse, e *probaret antiqua*, che è tanto dire, quanto, che egli dichiarasse, che non voleva novità: e tutto ciò, acciocchè il popolo nel comandare le leggi, o altra pubblica bisogna, per lo suo [326] debole consiglio non facesse alcun pubblico danno, perciò si facesse regolare dal Senato: che è quello, ch'ordinò la Legge Publilia, che da essa in poi l'autorità del Senato, per dirla, come Livio la rapporta, *valeret in incertum Comitiorum eventum*. Passò finalmente la Repubblica dalla libertà popolare sotto la Monarchia, e succedette la terza autorità, che è di credito, o di riputazione in sapienza, dalla qual'i Giureconsulti sotto gl'Imperadori se ne dissero *auctores*: e tal'autorità dee essere de' Senati sotto i Monarchi; i quali sono in piena, ed assoluta libertà di seguir, o no, ciò, che loro han consigliato i Senati.

/397/

TRE SPEZIE DI RAGIONI.

Furono tre le *spezie delle Ragioni*. La *prima divina*, di cui *Iddio solo s'intende*, e tanto ne sanno gli *huomini*, quanto è loro *rivelato* agli *Ebrei*, e *Cristiani* per *interni parlari alle menti*, perchè *voci d'un Dio tutto mente*; ma palesati poi da' Profeti, e da Gesu Cristo agli Apostoli, e da questi alla Chiesa con parlari esterni; a' *Gentili* per gli *auspicj*, per gli *oracoli*, ed altri *segni corporei*, creduti *divini avvisi*; talchè in *Dio*, ch'è *tutto ragione*, la *ragione*, e l'*autorità* è una *cosa stessa*; onde nella *buona Teologia* deve tener *luogo di ragione l'autorità*. La *seconda* fu la *ragion di stato*, detta da' Romani *civilis aequitas*, la qual' *Ulpiano* nelle *Degnità* ci diffinì da ciò, ch'ella non è ad ogni *uomo naturalmente conosciuta*, ma a *pochi pratici di governo*, che *sappian vedere ciò*, ch'appartensi alla *conservazione del Gener'Umano*; della quale furono sappienti i *Senati Eroici*, e tra quelli il *Romano* sappientissimo ne' tempi della *libertà*, così *aristocratica*, ne' quali la *plebe* era esclusa affatto da trattar le cose pubbliche, come della *popolare*, nella quale il popolo nelle pubbliche faccende si fece regolar dal Senato: perchè gli *Eroi* naturalmente non conoscevano, ch'*Equità Civile*, come sopra si è detto: ma ora che gli *huomini* naturalmente intendono *Equità naturale*, perciò non si conosce oggi l'*Equità Civile*, o la *Ragion di stato*, che da' *Pratici di governo*. La *terza* è la *ragion naturale*, che si dice *aequitas naturalis*, [327] della quale sola è *capace la moltitudine*; perchè questa considera gli *ultimi a sè appartenenti particolari motivi del giusto*, che meritano le *cause nell'individuali loro spezie de' fatti*: e nelle *Monarchie* bisognano *pochi huomini sappienti di stato*, per consigliare le pubbliche emergenze ne' *gabinetti*; e moltissimi *Giureconsulti di Giurisprudenza*, che professa *equità naturale*, per ministrare *giustizia a' popoli*.

/398/

TRE SPEZIE DI GIUDIZJ.

Le *spezie di Giudizj* furono *tre*. La *prima di Giudizj Divini*, ne' quali *nello stato di natura*, nel quale non erano Imperj civili di leggi, i *Padri di famiglia si richiamavano agli Dei de' torti*, e dell'offese loro fatte, che fu prima, e propriamente *implorare Deorum fidem*; chiamavano in *testimonianza* della loro ragione essi *Dei*, che fu prima, e propriamente *Deos obtestari*: e tali *accuse*, o *difese* furono

con natia proprietà le *prime orazioni*; come restò a' Latini *oratio* per *accusa*, o *difesa*, di che vi sono bellissimi luoghi in *Plauto*, e 'n *Terenzio*; quindi *esegravano* essi *rei*; onde appo *Greci*, come certamente in *Argo*, vi furono i *templi* di essa *Esegrazione*; e tali *esegrati* si dicevano *anaqhvmata*, che noi diciamo *scomunicati*; e contro loro concepivano i voti, che fu propriamente *nuncupare vota*, che significa *far voti solenni*, o con *formole consecrate*; e tali si *conseggravano* alle *Furie*, che furono veramente *devoti Diris*, e poi l'uccidevano, che spiegarono col verbo *mactare*, ch'era *vocabolo sagro*, che si usava ne' *sagrifizj*, onde agli *Spagnuoli* restò *mattare* per uccidere. Quindi restò appo tutte le nazioni una *spezie di scomunica* dalla quale tra' *Galli* ne lasciò *Cesare* un'assai spiegata memoria: e tra' *Romani* restonne l'*Interdetto dell'acqua, e del fuoco*, come sopra se n'è ragionato; delle quali *consegrazioni* molte passarono nella *Legge delle XII Tavole*. Con questi *giudizj* praticati privatamente usciron' i popoli a far le *guerre*, che si dissero *pura, et pia bella*: e si facevano *pro aris, et focis*, per le cose divine pubbliche, e private, col qual'aspetto guardavano tutte le cose umane; onde le |328| *guerre eroiche* erano tutte di *religione*: perchè gli *Araldi* nell'intimarle *conseggravan' i nemici agli Dei*; onde gli *Re trionfati* erano da' *Romani presentati a Giove Feretrio*, e dappoi *uccisi*; sull'esempio de' *violenti empj*, ch'erano stati le prime *hostiae*, le prime |399/ *victimae*, ch'aveva consagrato *Vesta* sulle *prime Are* del Mondo: e i *popoli arresi* erano considerati *huomini senza Dei*, sull'esempio de' *primi Famoli*; e come cose *inanimate*, quali in lingua Romana si dissero *mancipia*, ed in Romana Giurisprudenza si tennero *loco rerum*.

COROLLARIO.

De' Duelli, e delle Ripresaglie.

Talchè furon'una *spezie di giudizj divini* nella *barbarie* delle nazioni i *Duelli*; che dovettero nascere sotto il *governo degli Dei*, e condursi per lunga età dentro le *Repubbliche Eroiche*; delle quali riferimmo nelle *Degnità* quel luogo d'oro d'*Aristotile ne' libri politici*, ove dice, ch'esse non avevano *leggi giudiziarie da punire i torti, o violenze private*; e tra' *Romani* furono *tardi* introdotti, e pur dal *Pretore*, l'*Interdetto, unde vi*, e le *azioni vi bonorum raptorum, et quod metus caussâ*; e per un ricorso di cose

umane a' tempi barbari ritornati le *ripresaglie private* durarono fin'a' tempi di Bartolo, che dovetter'essere le antichissime *condictioni*, o *azioni personali* de' Romani; perchè *condicere* secondo *Festo* vuol dire *denonziare*; onde il Padre di famiglia doveva *denonziare* a colui, che gli aveva ingiustamente tolto il suo, che gliele *restituísse*, per poi usare la *ripresaglia*; onde tal *denonzia* restò *solennità delle azioni personali*. Ma i *duelli* contenevano *giudizj reali*, che, perciocchè si facevano *in re presenti*, non avevano bisogno della *denonzia*: onde restarono le *vindicie*, le quali tolte all'ingiusto possessore con una *finta forza*, ch'Aulo Gellio chiama *festucaria*, di paglia, si dovevano portare dal Giudice per dire, *Ajo hunc fundum meum esse ex jure Quiritium*. Quindi coloro, che scrivono, i *Duelli* essersi introdotti per mancanza di *pruove*, egli è falso, ma devon dire, [\[329\]](#) per *mancanza di leggi giudiziarie*. Perchè certamente *Frotone Re di* [/400/](#) *Danimarca* comandò, che tutte le contese si terminassero per mezzo degli *abbattimenti*, e si vietò, che si terminassero con *giudizj legittimi*: e per non terminarle co' *giudizj legittimi*, sono de' *duelli* piene le *leggi* de' *Longobardi*, *Salj*, *Inghilesi*, *Borgognoni*, *Normandi*, *Danesi*, *Alemanni*: ed in *Lamagna* si fa professione di *Reistri*, o sia di *Scienza di duello*, che obbligano coloro, c'han da *duellare*, a dire la *verità*; perocchè i *duelli*, ammessivi i *testimonj*, e perciò dovendovi intervenire i giudici, passerebbon'in *giudizj* o *civili*, o *criminali*. Non si è *creduto* della *barbarie prima*, perchè non ce ne sono giunte le *memorie*, che avesse praticato i *duelli*: ma non sappiamo intendere, come in *questa parte* sieno stati, *nonchè umani*, *sofferenti di torti*, e di *offese* i *Polifemi d'Omero*, ne' quali riconosce gli *antichissimi Padri di famiglia* nello stato di natura *Platone*. Certamente *Aristotile* ne ha detto delle *Antichissime Repubbliche*, nonchè nello stato delle *Famiglie*, che furon'innanzi delle *Città*, che non avevano *leggi* da *emendar'* i *torti*, e *punire l'offese private*; e noi l'abbiamo dimostrato della *Romana Antica*. Ma di essi *duelli* vi hanno due *grandi vestigj*; uno nella *Greca Storia*, un'altro nella *Romana*, ch'i popoli dovettero *incominciare le guerre*, che si dissero dagli antichi Latini *duella*, dagli *abbattimenti* di essi *particolari offesi*, quantunque fussero *Re*, ed essendo entrambi i *popoli spettatori*, che pubblicamente volevano *vindicare*, o *difendere l'offese*; come certamente così la *Guerra Trojana* incomincia dall'*abbattimento di Menelao*, e di *Paride*, questi ch'aveva, quegli, a cui era stata rapita *Elena*; il

quale restando *indeciso*, seguitò poi la *guerra* tra' *Greci*, e *Trojani*: e noi sopra avvertimmo lo *stesso costume delle genti latine*, nella guerra de' *Romani* con gli *Albani*, che con l'*abbattimento* de' *tre Orazj*, e de' *tre Curiazj*, un de' quali dovette rapire /401/ l'*Orazia*, si diffinì dello in tutto. In sì fatti *giudizj armati* estimarono la *ragione* dalla *fortuna* di essi *abbattimenti*: lo che fu *consiglio della Provvedenza*, acciocchè tra genti *barbare*, e di *cortissimo raziocinio* da *guerre* non si seminassero *guerre*; e si avessero *idea* della *giustizia*, o *ingiustizia* degli *huomini* dall'aver essi *propizj*, o *contrarj* gli *Dei*; siccome i *Gentili* schernivano *Giobbe* dalle sue ampie fortune *caduto*, |330| ed *atterrato*, perocchè egli avesse *contrario Dio*: e ne' *tempi barbari ritornati*, perciò alla *parte vinta*, quantunque *giusta*, si *tagliava* barbaramente la *destra*. Da sì fatto costume *privatamente* da' *popoli* celebrato uscì fuori la *Giustizia esterna delle guerre*, onde le *nazioni* riposassero sulla *certezza* de' lor'*Imperj*.

I *secondi giudizj* per la recente origine de' *giudizj divini* furon'*ordinarj*, osservati con somma *scrupolosità*, e *solennità* di *formole*; talchè una volta, che i *Duumviri* avevano dettato la *crudele*, e *vile indegna* pena contro l'inclito reo di *Orazio*, non potevano essi *stessi assolverlo*, quantunque fossesi ritruovato *innocente*; e 'l *popolo*, a cui n'*appellò*, l'*assolvette*, più, perchè 'l *delitto* si nascose dentro lo *splendore della sua gloria*, che per alcun *merito della causa*: come il tutto si può raccogliere da *Livio*. E tal'*ordine di giudizj* bisognò a' *tempi* di *Achille*, che riponeva tutta la *ragion nella forza*, per quella *proprietà* de' *Potenti*, che descrive *Plauto* con la sua solita *grazia*; *pactum non pactum, non pactum pactum*, ove non vanno a seconda delle lor'*orgogliose voglie* le *promesse*, o non voglion' essi *adempire le promesse*. Così, perchè non prorompessero in *piati*, *risse*, e *uccisioni*, su *consiglio della Provvedenza*, ch'avessero *naturalmente* tal'*oppenione del giusto*, che tanto fosse loro *diritto*, quanto si fusse spiegato con le *parole*: onde la *reputazione* dell'*Antica Giurisprudenza Romana*, e de' nostri *Dottori Antichi* /402/ fu in *cautelare i clienti*. Il qual costume natural delle *nazioni* diede l'argomento a tutta una *Commedia* di *Plauto*, intitolata, *Il Persiano*; nella quale i *testimoni*, che vi si adoperano, professan'esser'*huomini dabbene*, e sono dal *padrone dello schiavo* informati di tutto l'*ordine della trappola*, ch'esso tende *contro il Ruffiano*; e non sono d'altro *soleciti*, e *scrupolosi*, che di vedere *contarsi* dallo

schiaivo al Ruffiano il danajo; e 'l Ruffiano di ciò da essi convinto, si fugge da Atene, per non essere condannato d'aver corrotto lo schiaivo altrui. Nè solamente tal diritto stretto fu naturalmente osservato tra gli huomini, ma dalle loro nature gli huomini credettero, osservarsi da essi Dei, anco ne' loro giuramenti; siccome Giunone giura a Giove, ch'è de' giuramenti non sol testimone, ma giudice, che essa non aveva sollecitato Nettunno a muover la tempesta contro i Trojani; perocchè 'l fece per mezzo del Sonno; e Giove ne rimase soddisfatto: così Mercurio finto Sosia giura a Sosia vero, che se |331| esso l'inganna, sia Giove contrario a Sosia: nè è da credersi, che Plauto nell'Anfitrione avesse voluto insegnare i falsi giuramenti nel Teatro. Ma quel che fa di ciò una gravissima pruova, è, che in Atene, città di scorti, e intelligenti, ad un verso di Euripide, che volta in latino Cicerone;

Juravi linguâ, mentem iniuratam habui,

gli Spettatori del Teatro disgustati fremettero: perchè avevano naturalmente oppenione, che *uti lingua nuncupasset, ita jus esset*, come comandava la Legge delle XII Tavole: tanto l'infelice Agamennone molti secoli innanzi poteva assolversi del suo temerario voto, col quale consecrò, e uccise la sua meschina, innocente, e pia figliuola Ifigenia: onde s'intenda, che per l'ignorazione di queste cose empivamente Lucrezio al fatto d'Agamennone fa quell'acclamazione,

Tantum Relligio potuit suadere malorum!

/403/ che noi sopra nelle Dignità proponemmo. Finalmente inchiovano al nostro proposito questo Ragionamento queste due cose di Giurisprudenza, e d'Istoria Romana certa: una, che a' tempi ultimi Gallo Aquilio introdusse l'azione *de dolo*; l'altra, che Augusto diede la tavoletta a' Giudici d'assolvere i sedotti, ed ingannati. A tal costume avvezze in pace le nazioni, poi nelle guerre, essendo vinte, esse con le leggi delle tese o furono miserevolmente oppresse, e felicemente schernirono l'ira de' vincitori. Miserevolmente oppressi furon'i Cartaginesi; i quali dal Romano avevano ricevuto la pace sotto la legge, che sarebbero loro salve la vita, la città, e le sostanze, intendendo essi la città per gli edificj, che da' latini si dice *urbs*; ma perchè dal Romano si era usata la voce *civitas*, che significa comune de' cittadini, quando poi in esecuzione della legge furono comandati di abbandonar la città posta sul mare, e ritirarsi dentro terra, non volendo essi ubidire, e di nuovo armandosi alla

difesa, furono dal Romano dichiarati *rubelli*; e per *diritto di guerra eroico* vinta *Cartagine* barbaramente fu messa a fuoco. I *Cartaginesi* non s'acquetarono alla legge della pace data lor da' Romani, ch'essi non avevan'inteso nel patteggiarla; perch'erano divenuti anzi *tempo intelligenti* tra per la natia *acutezza Affricana*, e per la *negoziazione marittima*, nella quale aveva fiorito, e per la quale si fanno più scorte le nazioni. Nè per tanto i *Romani* tennero |332| quella *guerra* per *ingiusta*; perocchè quantunque alcuni stimino, aver'ì *Romani* cominciato a fare le *guerre ingiuste* da quella di *Sagunto*, che fu finita da esso *Scipione Affricano*; però tutti convengono aver loro dato principio da quella di *Corinto*. Ma da' tempi *barbari ritornati* si conferma meglio il nostro proposito. *Corrado III Imperadore*, avendo dato la *legge della resa a Veinsberga*, la qual'aveva fomentato il suo competitore dell'Imperio, che /404/ ne uscissero solamente *salve le donne*, con quanto esse via ne portassero addosso fuori: quivi le *pie donne Veinsbergesi* si caricarono de' loro figliuoli, mariti, padri; e stando alle porte l'*Imperadore vittorioso* nell'atto dell'usar la vittoria, che naturalmente suol' insolentire, non ascoltò punto la collera, ch'è spaventosa ne' Grandi, e dee essere funestissima, ove nasca da impedimento, che lor si faccia di pervenire, o di conservarsi la *Somma delle cose*; stando a capo dell'esercito, ch'era accinto con le spade sguainate in mano, e con le lance in resta a far stragge degli huomini *Veinsbergesi*; se 'l vide, e 'l sofferse, che salvi gli passassero dinanzi tutti, che aveva voluto a *fil di spada* tutti passare. Tanto il *diritto naturale* della Ragion'Umana spiegata di *Grozio*, di *Seldeno*, di *Pufendorfio* corse naturalmente per tutti i tempi delle nazioni! Lo che tutto fin qui ragionato, e tutto ciò, che ne ragioneremo appresso, esce da quelle *Degnità*, ch'abbiamo sopra proposto dintorno al Vero, e al Certo delle Leggi; e che così a' tempi barbari è naturale la ragion stretta osservata nelle parole, com'a' tempi umani lo è la ragione benigna stimata da essa uguale utilità delle cose.

I terzi *Giudizj* sono tutti *straordinarij*; ne' quali signoreggia la *verità de' fatti*, a' quali secondo i *dettami della coscienza* soccorrono ad ogni lor'uopo benignamente le leggi, in tutto ciò, che domanda essa dalle parti propostasi utilità; tutti aspersi di *pudor naturale*, ch'è parto dell'*Intelligenza*, e garantiti dalla buona fede, figliuola dell'*Umanità*; convenevole all'apertezza delle *Repubbliche popolari*, e molto più alla generosità delle

Monarchie; ov'i *Monarchi* in questi giudizj fan pompa, d'esser *superiori alle leggi*, e solamente *soggetti* alla lor coscienza, ed a Dio. E da *questi giudizj* praticati in *pace* sono usciti in *guerra* gli tre *Sistemi* di *Grozio*, di *Selden*, e di *Pufendorfio*.

SSS
|333|
/405/

TRE SETTE DE' TEMPI.

Tutte l'anzidette cose si praticarono per tre *Sette de' Tempi*: delle quali la *prima* fu de' *Religiosi*, che corse sotto i *Governi Divini*. La seconda de' *Puntigliosi*, come di *Achille*; ch'a' tempi barbari ricorsi fu quella de' *Duellisti*. La terza de' *Civili*, ovvero *modesti*, nel tempo del *Diritto Naturale delle Genti*, che, nel diffinirlo, *Ulpiano* lo specifica con l'aggiunto di *umane*, dicendo *Jus Naturale Gentium humanarum*: onde appo gli *Scrittori latini* sotto gli *Imperadori* il *dovere* de' sudditi si dice *officium civile*; e ogni *peccato*, che si prende nell'*Interpetrazion delle leggi* contro l'*equità naturale*, si dice *incivile*: ed è la *Setta Ultima de' Tempi della Giurisprudenza Romana*, cominciando dal tempo della *libertà popolare*; onde prima i *Pretori* per *accomodare le leggi alla natura, costumi, e Governo Romano* di già *cangiati*, dovetter' *addolcire la severità*, ed *ammollire la rigidezza della Legge delle XII Tavole*, comandata quand'era naturale ne' *tempi eroici* di Roma: e di poi gli *Imperadori* dovettero *snudare da tutti i veli*, di che l'avevano *coverta i Pretori*, e far comparire tutta *aperta, e generosa*, qual si conviene, l'*equità naturale*. Per lo che ove essi *imperadori* vogliono render *ragione delle leggi*, o altri *ordinamenti* dati da essoloro, dicon'essere stati a ciò fare indutti dalla loro *Setta de' Tempi*, come si può osservare appresso *Barnaba Brissonio de Formulis Romanorum*; perocchè la *Scuola de' Principi* sono i *costumi del secolo*: siccome *Tacito* appella la *Setta guasta de' tempi suoi*, *corrumpere, et corrumpi seculum vocatur*, che noi diremmo *moda*.

/406/

TRE CUSTODIE DELLE REPUBBLICHE ARISTOCRATICHE.

Così *bella perpetua ordinata successione di cose umane* dentro la forte *catena* di tante, e tanto varie *cagioni*, ed *effetti* debbe strascinare le nostre menti a ricevere la *verità di questi Principj*: ma, per non |334| lasciar luogo da punto dubitarne, aggiugniamo la spiegazione di altri *civili fenomeni*, i quali s'osservano nel *correre la loro vita le nazioni*; i quali *fenomeni* non si possono spiegare, che con la *Discoverta*, ch'abbiam fatto delle *Repubbliche Eroiche*.

DELLA CUSTODIA DE' CONFINI.

Imperciocchè le *tre proprietà eterne delle Repubbliche Aristocratiche* sono le *tre Custodie*, che sopra abbiamo accennate, una de' *confini*, un'altra degli *ordini*, la terza delle *leggi*.

La *Custodia de' Confini* cominciò ad osservarsi, come sopra abbiain veduto, con *sanguinose religioni* sotto i *Governi Divini*; perchè si avevano da porre i *termini a' campi*, che riparassero all'*infame Comunion delle cose* dello stato bestiale; e sopra i quali avevan'a fermarsi i *confini delle famiglie*, poi quelli delle *Genti*, o *Case*, appresso quelli de' *popoli*, e finalmente quelli dell'*intiere nazioni*: onde i *Giganti*, i quali, come dice *Polifemo ad Ulisse*, se ne stavano ciascuno con le loro *mogli*, e *figliuoli* dentro le loro *grotte*, nè s'*impacciavano* nulla l'uno delle cose dell'altro; serbando in ciò il *vezzo della immane loro recente origine*, fieramente *uccidevano* coloro, che fossero *entrati* dentro i *confini* di ciascheduno, come voleva *Polifemo* fare d'*Ulisse*, e de' suoi *compagni*: nel qual *Polifemo* ravvisa *Platone i Padri nello stato delle Famiglie*: onde sopra dimostrammo, le città dap/407/prima essersi per lunga età guardate con l'aspetto di *eterne nimiche*. Tanto è soave la *Divisione de' campi*, che narra *Ermogeniano Giureconsulto*, e di buona fede è stata ricevuta da tutti gl'*Interpetri della pubblica, e della privata Ragione*! Tal *custodia de' confini* è naturalmente osservata nelle *Repubbliche Aristocratiche*, le quali non sono fatte per le conquiste. Ma, poichè, *dissipata* affatto l'*infame Comunion delle cose*, furono ben fermi i *confini de' popoli*, e delle *nazioni*, vennero le *Repubbliche popolari*, che son fatte per *dilatare gl'Imperj*, e finalmente le *Monarchie*, che vi *vagliano molto più*.

|335| Questa, e non altra, dee essere la cagione, perchè la *Legge delle XII Tavole non conobbe possessioni*; e l'*Usucapione* ne' tempi eroici serviva a solennizzare le tradizioni naturali, com'ì miglior'*Interpetri* ne leggono la diffinizione, *dominj adjectio*, aggiunzione del dominio civile al naturale. Ma nel tempo della *libertà* vennero i *Pretori*, ed assisterono alle possessioni co' lor'*Interdetti*: e l'*Usucapione* cominciò ad essere, *dominj adeptio*, modo di acquistar da principio il dominio civile: e quando prima le possessioni non comparivano affatto in giudizio, perchè ne conosceva estragiudizialmente il *Pretore*; oggi i giudizi più accertati son quelli, che si dicono *possessorj*. Laonde nelle libertà di Roma in gran parte, ed affatto sotto la *Monarchia* cadde quella distinzione di *dominj bonitario*, *quiritario*, *ottimo*, e *civile*; i quali nelle loro origini portavano importantissime differenze; il primo di dominio naturale, che si manteneva con la possessione; il secondo di dominio, che si poteva vendicare, il quale correva tra *plebei*, comunicatogliele da' nobili con la legge delle XII Tavole; il terzo di dominio libero d'ogni peso pubblico, nonchè privato, che celebravano tra essoloro i *Patrizj*; il quarto di dominio, ch'avevan'esse Città, ch'or si dice eminente, ch'è l'ultima Di/408/scoverta, ch'abbiam fatto sopra dintorno al famoso *Jus Quiritium Romanorum*; del quale senza veruna scienza n'empiono tutte le carte gli *Eruditi Interpetri della Romana Ragione*: delle quali differenze quella di ottimo, e di Quiritario da essi tempi della libertà si era già oscurato, come si è sopra dimostro con un luogo d'oro di Cicerone, tanto che non ne ebbero niuna contezza essi *Giureconsulti della Giurisprudenza Imperatoria*: ma sotto la *Monarchia*, quel, che si dice dominio bonitario nato dalla nuda tradizione naturale, e l' detto dominio quiritario nato dalla mancipazione solenne affatto si confussero da *Giustiniano* con le *Costituzioni de nudo jure quiritium tollendo, et de usucapione transformanda*; e la famosa differenza delle cose *mancipi*, e *nec mancipi* si tolse affatto; e restarono dominio quiritario a significare dominio civile, in significazione d'esser valevole a produrre revindicazione, e dominio ottimo, in significazione di dominio non soggetto a verun peso privato.

|336|

DELLA CUSTODIA DEGLI ORDINI.

La custodia degli ordini cominciò da' tempi divini con le barbare gelosie, onde vedemmo sopra gelosa Giunone, Nume de' Matrimonj; acciocchè indi provenisse la certezza delle successioni, per ben fermarne il costume umano incontro la nefaria comunione delle donne. Tal custodia è proprietà naturale delle Repubbliche Aristocratiche; le quali vogliono i parentadi, le successioni, e quindi le ricchezze, e per le ricchezze la potenza dentro l'ordine de' nobili: onde tardi vennero nelle nazioni le leggi testamentarie: e pur volendo il Re Agide introdurle in Isparta, funne fatto strozzare, o appiccare dagli Efori, Custodi della libertà signorile de' Lacedemoni. Perchè 'l testamento di Telemaco narrato da Omero, e riferito da Giustiniano nell'Istituta, fu do/409/ nazione particolare fatta mortis caussâ; della quale s'intese la necessità nelle guerre; perch' i beni, ch'erano appo i soldati, i quali morivano nelle battaglie, non restassero senza signore; e ne rimase l'eterna proprietà, che 'l soldato, che fa testamento in procinto di battere, possa morire pro parte testatus, pro parte intestatus: onde s'intenda, quanto ella è saggia la Critica degli Eruditi Interpreti delle Leggi Romane, i quali con tanta esattezza fissano nella Tavola XI il capo, Auspicio incommunicata plebi sunt; de' quali furon dapprima dipendenze tutte le ragioni pubbliche, e private de' nobili; e le private con quest'ordine, nozze, patria potestà, suità, agnazioni, gentilità, successioni legittime, testamenti, e tutele: talchè dopo avere nelle prime Tavole, col comunicare tai ragioni tutte alla plebe, stabilite le leggi proprie d'una Repubblica popolare, particolarmente con la legge Testamentaria; dappoi nella Tavola XI in un sol capo la formano tutta Aristocratica. Ma in tanta loro ignorazione dicon pur questo, quantunque indovinando, di vero, che nelle due ultime Tavole passarono in leggi alcune costumanze antiche di essi Romani; il qual detto avvera, che lo Stato Romano antico fu aristocratico. Ora, ritornando al proposito, poichè fu formato dappertutto il Gener'Umano con la solennità de' matrimonj, vennero le Repubbliche popolari, e molto più appresso le Monarchie: nelle quali per mezzo de' parentadi con le plebi de' popoli, e delle successioni testamentarie se ne turbarono gli ordini della nobiltà, e quindi andarono tratto tratto uscendo le ricchezze fuori dalle Case nobili; perchè è stato appieno sopra dimostrato, che i plebei Romani fino al trecento e nove, [337] che riportarono da' Patrizj finalmente comunicati i connubj, essi contrassero matrimonj naturali.

Nè in quello stato sì *miserevole* quasi di vilissimi schiavi, com'abbiamo pur sopra dimostro con [/410/](#) l'autorità di essa *Storia Romana*, potevano pretendere d'imparentare con essi nobili: ch'è una delle cose massime, onde dicevamo nella *Scienza Nuova*, che, se non si danno questi nostri Principj alla *Giurisprudenza Romana*, la *Romana Storia* è più incredibile della favolosa de' Greci, quale fino alla nostra *Mitologia* ci è stata narrata: perchè di questa non sapevamo, che si avesse voluto dire; ma della *Romana* sentiamo nella nostra natura l'ordine de' desiderj umani essere tutto contrario; che huomini miserabilissimi pretendessero prima nobiltà nella contesa de' Connubj, poi onori, con quella di comunicarsi loro il Consolato, finalmente ricchezze con l'ultima, che fecero di comunicarglisi i Sacerdozj. Laonde si ha necessariamente a dire, ch'ì plebei, avendo riportato il dominio certo de' campi con la Legge delle XII Tavole; ed essendo ancora stranieri, con la sperienza furono fatti accorti, che non potevano lasciargli ab intestato a' figliuoli, e molto meno in testamento: nè è meraviglia, essendo stati huomini di niuna, o pochissima intelligenza, come lo ci approvano le leggi Furia, Voconia, e Falcidia, che tutte e tre furono plebisciti, e tante ve ne bisognarono, perchè con la Legge Falcidia si fermasse finalmente la desiderata utilità, che i retaggi non fussero assorbiti da' legati: perciò con le morti de' plebei, ch'eran'avvenute in tre anni, accortisi, che per tal via i campi lor'assegnati ritornavan'a nobili, co i connubj pretesero la cittadinanza, come s'è sopradetto. Ma i Gramatici sbalorditi da tutti i Politici, e Giureconsulti, ch'immaginarono, Roma essere stata fondata da Romolo dello stato, nel quale ora stanno le città; non seppero, che le plebi delle città eroiche per più secoli furono tenute da straniera, e quindi contrassero matrimonj naturali tra esso loro: perciò essi non avvertirono, ch'era una, quanto in fatti sconcia, tanto nelle parole *men latina espressione* quella della Storia, che *plebei tentarunt connubia pa/411/trum*, ch'arebbe dovuto dire, *cum patribus*: perchè le leggi connubiali parlan così, per esempio, [|338|](#) *patruus non habet cum fratris filia connubium*: che se avessero ciò avvertito, arebbon certamente inteso, ch'ì plebei non pretesero aver diritto d'imparentare co' nobili, ma di contrarre nozze solenni, il qual diritto era de' nobili. Quindi se si considerano le successioni legittime, o sia le comandate dalla Legge delle XII. Tavole, ch'al difonto Padre di famiglia Romano succedessero in primo luogo i suoi, in

lor difetto gli *agnati*, e'n mancanza di questi, i *gentili*; sembra la *Legge delle XII Tavole* essere stata appunto una *Legge Salica de' Romani*; la quale ne' suoi primi tempi s'osservò per la *Germania* ancora, e finalmente si ristò nella *Francia*, e fuori di Francia nella sola *Savoja*: il qual diritto di successioni *Baldo* assai ben'al nostro proposito chiama *Jus gentium Gallorum*; alla qual'istessa fatta cotal diritto *Romano* di successioni *agnatizie*, e *gentilizie* possiamo con ragion chiamare *Jus naturale gentium Romanorum*: che verrebbe ad esser'appunto con tutta proprietà quello, che fu detto *Jus Quiritium Romanorum*, ovvero *Jus naturale gentium heroicarum Romanorum*, o con più acconcezza, *Romanum*, che noi sopra pruovammo, essere stato *comune* a tutte le *genti Eroiche*: della qual medesima maniera, e non altrimenti sotto gl'*Imperadori* quando *Ulpiano*, nel diffinirlo, con peso di parole il chiama *Jus Naturale Gentium humanarum*, che corre nelle *Repubbliche libere*, e molto più sotto le *Monarchie*; noi il *Titolo dell'Istituta*, diciamo doversi leggere, *De Jure Naturali Gentium Civili*; non solo con *Ermanno Vulteo* togliendo la *virgola* tralle voci *naturale gentium*, supplita con *Ulpiano* la seconda *humanarum*, ma anco la particella, *et*, innanzi alla voce *civili*. Perchè i *Romani* naturalmente dovetter'attender'al Diritto loro propio, come da' principj /412/ del Mondo l'avevano ricevuto, e conservato, prima co i costumi, e poi con le leggi; siccome *Varrone* nella grand'Opera *Rerum Divinarum, et Humanarum* trattò le sole cose Romane, nulla mescolandovi delle straniere. Ora ritornando alle successioni Eroiche Romane, abbiamo assai molti, e troppo forti motivi di dubitare, se ne' tempi *Romani antichi* di tutte le donne succedessero le sole figliuole; |339| quando la *Legge delle XII Tavole* chiamava un'*agnato* anco in *settimo grado* ad escluder'un *figliuolo emancipato* dalla successione di suo padre; perchè i *Padri di famiglia* avevano *libero*, ed *assoluto diritto* della *vita*, e della *morte*, e quindi un *dominio dispotico* su gli *acquisti* di essi *figliuoli*: essi contraevano i *parentadi* per gli medesimi, per far'entrar *femmine* nelle loro case *degne delle lor case*: la qual'istoria ci è narrata dal verbo *spondere*, che propriamente è *prometter per altri*, onde vengono detti *sponsalia*: consideravano le *adozioni*, quanto esse *nozze*; perchè rinforzassero le *cadenti famiglie* con *eleggere* istrani *allievi generosi*: tenevano l'*emancipazioni* a luogo di *castigo*: non intendevano *legittimazioni*; perchè i *concubinati* ne' tempi eroici non

erano, che con *ischiave*, o *affranchite*, con le quali, perchè *straniere*, non si contraevano matrimonj, onde i *figliuoli* degenerassero dalla *nobiltà degli avoli*: i loro *testamenti* per ogni *frivola ragione* o eran *nulli*, o s'*annullavano*, o si *rompevano*, o non conseguivano il lor'effetto, acciocchè ricorressero le *successioni legittime*. Tanto furono *naturalmente abbagliati* dalla *chiarezza* de' loro *privati nomi*; onde furono per *natura pubblicamente* accesi, ed infiammati per la *gloria del nome Romano*: tutti *costumi propj di Repubbliche Aristocratiche*, quali furono le *Repubbliche Eroiche*, ch'è 'l finora nascosto *Principio dell'Eroismo de' primi popoli*. Ed è degno di *due riflessioni*, delle quali *una* è su *due* sconcissimi *errori* presi da [co/413](#)/testi *Eruditi Adornatori della Legge delle XII Tavole*; uno, che tali *successioni ab intestato* con tal'imperj *ciclopici*, con tali *pene crudelissime*, quali appresso diremo, fan venir'in *Roma da Atene* ne' tempi, che godeva la più *umana libertà popolare*: l'altro, che de' *Padri di famiglia Romani* l'*eredità ab intestato* per tutto il tempo *innanzi* di venirvi *tal legge dintorno alle successioni legittime*, dovettero andare o nella *spezie delle cose*, che si dicono *nullius*, o in quella de' *beni vacanti*: l'altra *riflessione*, che più rileva, è, che per l'*Agrarie* si fecero dalla *plebe* delle grandi rivolte; ma per tali *contese eroiche* non se ne fece *pur'una*; perchè *quelle* guardavan cosa fuori delle *persone de' Nobili*, e che si potevan' avere da' *plebei senza i nobili*: [340](#) ma i *connubj*, i *consolati*, i *sacerdozj* eran'attaccati alle *persone nobili*; e i *plebei* in tanto l'*ambivano*, in quanto gli godessero *insieme co' nobili*: onde le *contese* essendo tutte d'*onore in pace*, portavano i *plebei* a fare delle *grandi imprese in guerra*, come sta proposto nelle *Degnità*, per *approvar* a' nobili, ch'essi eran *degni de' diritti de' nobili*; come *Sestio Tribuno della plebe* una volta il *rimpruovera a' nobili*. Laonde conobbero, ma di *sottil profilo* questa gran *verità* da una parte *Macchiavelli*, che disse, la *cagione della Romana grandezza* essere stata la *magnanimità della plebe*: e dall'altra *Polibio*, che la rifonde tutta nella *Romana Pietà*; perocchè, noi lor soggiugniamo, i *Padri* dicevano tutti i *Diritti Eroici* essere loro *propj*, perchè sua essent *auspicia*: i quali *Scrittori* entrambi da noi così *spiegati* possono accusar *Plutarco* d'*invidia*, che fa della *Romana Grandezza Fabra la Romana Fortuna*, et avvertire *Torquato Tasso* di non averlo ben colto nella sua *Risposta a Plutarco*.

Ma essendo passato l'*Imperio* da' nobili al popolo, perchè la *plebe* pone tutte le sue forze, ricchezza, e potenza nella moltitudine de' figliuo/414/li, i quali, finchè si maritano, sono di frutto, e giovamento a 'loro padri, s'incominciò a sentire dalle leggi la tenerezza del sangue; e i Pretori incominciaron'a riguardarlo con le bonorum possessioni; cominciaron'a sanare co' loro rimedj i vizj, o difetti de' testamenti, perchè si divulgassero le ricchezze, le quali sole ammira il volgo. Finalmente venuti gl'*Imperadori*, a' quali faceva ombra lo splendore della nobiltà, si dieder'a pruomuovere le ragioni dell'*Umana Natura comune* così a' plebei, come a' nobili, da Augusto incominciando; il quale applicò a protegger'i Fedecommissi, per gli quali con la puntualità degli eredi gravati passavan'i beni agl'incapaci d'eredità; e lor'assistè tanto, che nella sua vita passaron'in necessità di ragione, di costringere gli eredi a mandargli ad effetto. Succedettero tanti Senaticonsulti, co' quali i cognati entrarono nell'ordine degli agnati; finchè venne Giustiniano, e tolse le differenze de' legati, e de' fedecommissi; confuse le quarte Falcidia, e Trebellianica; di poco distinse i Testamenti da' Codicilli; e ab intestato adeguò gli agnati, e cognati in tutto, e per tutto. |341| Per l'Umanità de' tempi, che le Repubbliche popolari amavano i figliuoli, e le Monarchie volevan'i padri occupati nell'amor de' figliuoli, essendo già dappertutto caduto il diritto ciclopico, della vita, e della morte, perchè cadesse anco quello su gli acquisti de' figliuoli, introdussero prima il peculio castrense, che non s'acquistasse a' padri, per invitar'i figliuoli alla milizia armata; e poi lo stesero al quasi castrense, per invitarli alla milizia palatina; e finalmente, per tener contenti i figliuoli, che nè eran soldati, nè letterati, introdussero il peculio avventizio. Tolsero l'effetto della patria potestà all'adozioni, le quali non si contengono ristrette dentro pochi congiunti: approvarono le sole arrogazioni, difficili alquanto, che i cittadini di padri di famiglia propria divengano soggetti nelle famiglie d'/415/altrui: riputarono l'emancipazioni per beneficj: diedero alle legittimazioni tutto il vigore della patria potestà civile: e perchè sembrava scemare la loro maestà quell'imperium paternum, la disposero a chiamarsi patria potestà, dal lor'esempio introdotto con grand'avvedimento da Augusto; che, per non ingelosire il popolo, che volessegli togliere punto dell'*Imperio*, si prese il titolo di Potestà Tribunizia, ch'era stata ne' Tribuni della plebe una potestà di fatto; perch'essi non ebbero giammai imperio

nella Repubblica; come ne' tempi di esso Augusto, avendo un Tribuno della plebe ordinato a Labeone, che comparisse avanti di lui, questo Principe d'una delle due Sette de' Giureconsulti ragionevolmente ricusò d'ubidire, perciocchè i Tribuni della plebe non avessero imperio: talchè nè da' Gramatici, nè da' Politici, nè da' Giureconsulti è stato osservato il perchè, nella contesa di comunicarsi il Consolato alla plebe, i Patrizj, per farla contenta, senza pregiudicarsi, fecero quell'uscita di criar' i Tribuni militari e nobili, e plebei cum consulari potestate, come sempre legge la Storia, non già cum imperio consulari, che la Storia scrive non mai: onde la Repubblica Romana libera si concepì tutta in questo motto in queste tre parti diviso, Senatus auctoritas, Populi imperium, Tribunorum plebis potestas. Lo che dà apertamente a divedere, quanto s'intendesse della natura delle cose civili Giovan Bodino, che vorrebbe nella sua Monarchia Francese restituita la patria potestà de' Romani antichi! Finalmente spiegando i Romani Principi tutta la loro clemenza verso l'Umanità, [342] presero a favorire la schiavitù; e raffrenarono la crudeltà de' Signori contro i loro miseri schiavi; ampliarono negli effetti, e ristrinsero nelle solennità le manomissioni: e la cittadinanza, che prima non si dava, ch'a' Grandi stranieri, benemeriti del popolo Romano, diedero ad ogn'uno, ch'anco di padre schiavo /416/ fosse nato da madre libera, nonchè nata, anco affranchita in Roma: dalla qual sorta di nascere liberi nelle città, il Diritto naturale, ch'innanzi si diceva delle Genti, o delle Case nobili, perchè ne' tempi eroici erano tutte Repubbliche Aristocratiche, delle quali era proprio cotal diritto, come sopra n'abbiam ragionato; poichè vennero le Repubbliche popolari, nelle quali l'intera nazioni sono Signore degl'Imperj, e quindi le Monarchie, dove i Monarchi rappresentano l'intera nazioni loro soggette, restò detto Diritto naturale delle nazioni.

DELLA CUSTODIA DELLE LEGGI.

La Custodia delle Leggi, ch'è la terza proprietà delle Repubbliche Aristocratiche, fu religiosissima ne' tempi divini; talchè l'osservanza delle divine leggi se ne chiama Religione; la quale si perpetuò per tutti i Governi appresso, ne' quali le leggi divine si deon'osservare con certe inalterabili formole di consecrate parole, e di cerimonie solenni: la qual custodia delle leggi è tanto propria delle

Repubbliche Aristocratiche, che nulla più. Perciò *Atene*, e al di lei *esempio* quasi tutte le città della *Grecia*, andò prestamente alla *libertà popolare*, per quello, che gli *Spartani*, ch'erano di *Repubblica Aristocratica*, dicevano agli *Ateniesi*, che le *leggi in Atene tante se ne scrivevano*, e le *poche*, ch'erano in *Isparta*, si osservavano. Furon' i *Romani* nello *stato aristocratico* rigidissimi custodi della *Legge delle XII Tavole*, tantochè da *Tacito* funne detta *Finis omnis aequi juris*; perchè *leggi consolari di diritto privato* furon' appresso o *niune*, o *pochissime*; e per questo istesso da *Livio* fu ella detta *Fons omnis aequi juris*, perch'ella dovette essere il *fonte di tutta* [|343|](#) *l'Interpretazione*. La *plebe Romana* a guisa dell'*Ateniese* faceva tutto di delle *leggi singolari*, perchè di *Universali* ella non è [/417/](#) *capace*: al qual disordine *Silla*, che fu *Capoparte di nobili*, poichè vinse *Mario*, ch'era stato *Capoparte di plebe*, riparò alquanto con le *quistioni perpetue*; ma *rinnonziata*, ch'ebbe la *Dittatura*, ritornarono a *moltiplicarsi*, come narra *Tacito*, nientemeno di prima le *leggi singolari*: della quale *moltitudine di leggi*, come i *Politici* ben l'avvertiscono, non è *via più spedita per pervenire alla Monarchia*; e perciò *Augusto*, per istabilirla, ne fece in grandissimo numero. Onde *Tiberio* di lui successore poi godeva di veder nella *Curia* da una parte i suoi figliuoli *combatter le leggi*, e dall'altra *tutto il Senato difenderle*, le quali pur'eran *vinte*: e *Caligula*, mal sopportando le *formole delle leggi*, che ponevano in suggezione la sua libera sovranità, diceva a' *Giureconsulti* quelle parole, *redigam illos ad aequum*, che dasse il suono di *eccum*, in atto di *additare se stesso*: e i *seguenti Principi* usarono non per altro il *Senato*, che per fare *Senaticonsulti di ragion privata*. Niente di manco dentro essi *tempi della libertà popolare* si custodirono sì severamente le *formole*, che vi bisognò tutta l'*eloquenza di Crasso*, che *Cicerone* chiamava il *Romano Demostene*, perchè la *sustituzione pupillar'espressa* contenesse la *volgar tacita*; e vi bisognò tutta l'*eloquenza di Cicerone*, per combattere una 'D' che mancava alla *formola*, con la qual *letteruccia* pretendeva *Ebuzio* ritenersi un *podere di Cecina*, dal quale quello aveva questo con *violenza cacciato*. Finalmente si giunse a tanto, poichè *Costantino* cancellò affatto le *formole*, ch'ogni *motivo particolar d'equità* fece mancare le *leggi*: tanto sotto i *Governi Umani* le *umane menti* sono *docili a riconoscere l'equità naturale*! Quindi crediamo, esser'avvenuto, che *nella crudezza della barbarie ritornata in Europa* le *nazioni sconobbero le leggi*

Romane; tanto che in *Francia* era con *gravi pene* punito, e in *Ispagna* anco con quel^{/418/} *la di morte* chiunque nella *sua causa* ne avesse *allegato alcuna*: ch'è la *cagione*, onde il *Corpo delle Leggi di Giustiniano*, ed altri del *Diritto Romano Occidentale* tra' *Latini*, i *Libri Basilici*, e altri del *Diritto Romano Orientale* tra' *Greci* si seppellirono. Ma poi, stabilite le *Monarchie*, e introdotta la *libertà popolare*, il *Diritto Romano* compreso ne' *Libri di Giustiniano* Imperadore fu ricevuto dappertutto, talchè *Grozio* afferma, esser'oggi un *Diritto* ^{|344|} *naturale delle Genti d'Europa*; ma non ne sa la *ragione*, perchè è ritornato il *Diritto naturale delle Genti*, che *naturalmente* si osservò a' *tempi di Giustiniano*. Però qui è da *ammirare* la *Romana gravità*, e *sapienza*, che in queste *vicende di stati* i *Pretori*, e i *Giureconsulti* si studiarono a tutto potere, che di *quanto meno*, e pur ciò *tratto tratto*, e con *tardi passi* s'impropriassero le *parole della Legge delle XII Tavole* in *conformità degli stati*, che si *cangiavano*, prima *libero*, e poi *monarchico*, secondo l'*avviso politico*, che *Tacito* pur ne dà, che le *leggi non si mutino tutte ad un tempo*: onde forse per *cotal cagione* principalmente l'*Imperio Romano* cotanto s'*ingrandì*, e *durò*; perchè nelle sue *vicende di stato* procurò a tutto potere di *star fermo sopra i suoi Principj*, che furono *gli stessi*, che quelli del *Mondo delle Nazioni*, com'a tante *prove in quest'Opera* si dimostra: i quali essi nella lor'*Aristocratia* severamente *custodirono* co i *costumi*; e poi passati nella *Legge delle XII Tavole* così nella *libertà popolare*, come sotto la *Monarchia* santamente conservarono con l'*Interpetrazione*.

^{/419/}

COROLLARIO.

Il Diritto Romano Antico fu un Poema serio,
e l'Antica Giurisprudenza una severa
Poesia; dentro la quale si truovano i
primi dirozzamenti della Legal
Metafisica.

Vi sono ben'altri *molti*, e *grandi effetti* particolarmente nella *Giurisprudenza Romana*, i quali non truovano le loro *cagioni*, che'n questi stessi *Principj*; e sopra tutto per quella *Degnità*, che perchè sono gli *huomini* naturalmente *portati* al conseguimento del *Vero*, per lo cui affetto, ove non possono conseguirlo, essi si attengon'al *Certo*; quindi

le *Mancipazioni* cominciarono con *vera mano*, per dire, con *vera forza*, perchè *forza* è astratto, *mano* è sensibile; e la *mano* appo [|345|](#) tutte le *nazioni* significò *potestà*: onde sono le *chirotesie*, e le *chirotonie*, che dicon'ì *Greci*; delle quali *quelle* erano *criazioni* con le *imposizioni delle mani sul capo* di colui, ch'aveva da eleggersi in *potestà*; *queste* eran'acclamazioni delle *Potestà* già criate, fatte con *alzare le mani in alto*; solennità proprie *de' tempi mutoli*, conforme a' *tempi barbari ritornati* così *acclamavano all'elezioni degli Re*. Tal *Mancipazion vera* è l' *Occupazione*, primo *gran fonte naturale di tutti i dominj*, che restò detta poi a' *Romani* fuori nelle *guerre*; onde e gli *schiavi* furon detti *mancipia*, e le *prede*, e le *conquiste res mancipj* de' *Romani*, divenute con le vittorie *res nec mancipi* ad essi vinti: tanto la *mancipazione* nacque dentro le mura della sola *Roma*, per modo di acquistar'ìl *dominio civile* ne' *commerzj privati* de' *Romani*! A tal *mancipazione* andò di seguito una conforme *vera Usucapione*, cioè *acquisto di dominio*, che tanto suona *capio*, con *vero uso*, nel senso, che la voce [/420/](#) *usus* significa *possessio*: e le *possessioni* dapprima si celebrarono col *continuo ingombramento de' corpi sopra esse cose possedute*: talchè *possessio* dev'essere stata detta, quasi *porro sessio*; per lo quale *proseguito atto di sedere*, o *star fermo le stanze*, o i *domicilj* latinamente restarono chiamate *sedes*; e non già *pedum positio*, come dicon'ì *Volgari Etimologi Latini*; perchè il *Pretore* assiste a *quella*, e non a *questa* *possessione*, e la mantiene: dalla qual posizione detta *qevsi*" a' *Greci*, dovette chiamarsi *Teseo*, non dalla *bella positura*, come scioccamente dicono gli *Etimologi Greci*; perchè *huomini di Attica fondaron'Atene* con lo stare lungo tempo ivi fermi; ch'è l'*Usucapione*, la qual *legittima* appo tutte le *nazioni gli stati*. Ancora in quelle *Repubbliche Eroiche* d'*Aristotile*, che non avevano *leggi d'ammendar'ì torti privati*, vedemmo sopra le *Revindicazioni* esercitarsi con *vera forza*; che furon'ì primi *duelli*, o *private guerre del Mondo*: e le *Conditioni* essere state le *Ripresaglie private*, che dalla barbarie ricorso durarono fin'a' tempi di *Bartolo*.

Imperciochè essendosi incominciata ad *addimesticar la ferocia de' tempi*, e con le *leggi* incominciate a *proibirsi le violenze private*, riassunte tutte le *private forze* nella *forza pubblica*, che si dice *Imperio Civile*, i *primi popoli per natura Poeti* dovettero *naturalmente imitare quelle forze vere*, ch'avevan'innanzi *usate* per conservarsi [|346|](#) i loro diritti, e ragioni: e così fecero una *Favola* della

mancipazion naturale, che fu il *Nodo Erculeo*, che noi sopra spiegammo, e ne fecero la *solenne Tradizion civile*, la quale si *rappresentava* con la *consegna d'un finto nodo*, per imitar la *catena*, con la qual'i *Giganti* furon da *Giove incatenati* alle *prime terre vacue*, e poi essi v'incatenarono i loro *clienti*, ovvero *famoli*: e con tal *mancipazione* celebrarono tutte le loro civili utilità con *gli atti legittimi*; che dovetter'essere *cerimonie solenni* de' popoli ancor *mutoli di favella* /421/ *articolata*; la quale essendosi formata appresso, per *accertarsi l'uno della volontà dell'altro* nel *contrarre*, vollero, ch'i *patti nell'atto della consegna di esso nodo si vestissero con parole solenni*, delle quali fussero concepute *stipulazioni certe, e precise*: e così poi in guerra concepivano le *leggi delle rese* delle città, le quali dissero *paci da pacio*, che lo stesso suona, che *pactum*: di che restò un gran *vestigio* nella *formola*, con la quale fu conceputa la *resa di Collazia*, che, qual'è riferita da *Livio*, ella è un *contratto recettizio* fatto con *solenni interrogazioni, e risposte*; onde con tutta proprietà gli *arresi* se ne dissero *recepti*, conforme l'*Araldo Romano* disse agli *Oratori Collatini ET EGO RECIPIO*. Tanto la *stipulazione* ne' tempi *eroici* fu de' soli cittadini Romani! e tanto con buon senno han finora creduto, che *Tarquinio Prisco* nella *formola della resa di Collazia* avesse ordinato alle *Nazioni*, come dovessero fare le *rese*! In cotal guisa il *Diritto delle Genti del Lazio* restò fisso nel famoso *Capo della Legge delle XII.Tavole*, così conceputo; *Si quis nexum faciet, Mancipiumque, uti linguâ nuncupassit, ita jus esto*: ch'è un gran *fonte del Diritto Romano*, ch'i *Pareggiatori del Diritto Attico* confessano, *non esser venuto da Atene in Roma*. L'*Usucapione* procedè con la *possessione presa col corpo*, e poi finta ritenersi coll'*animo*. Alla stessa fatta si *favoleggiarono* con finta forza le *Vendicazioni*: e le *Ripresaglie Eroiche* passarono in *azioni personali*, serbata la solennità di *denonziarle* a' debitori. Nè potè usar'altro consiglio la *Fanciullezza del Mondo Civile*; poichè i *fanciulli* vagliono potentemente nell'*i*³⁴⁷ *imitar*'il Vero, di che son capaci; nella qual facoltà consiste la *Poesia*, ch'è tutta *Imitazione*.

Si portarono in piazza tante *maschere*, quante sono le *persone*, che *persona* non altro propriamente vuol dire, che *maschera*, e quanti sono i *nomi*, i quali nel tempo de' *parlari mutoli*, che /422/ si faceva con *parole reali*, dovetter'essere gli *scudi delle Famiglie*; e sotto una *maschera d'un Padre di famiglia* si nascondevano tutti i

figliuoli, e tutti i servi di quella; sotto un nome, o Insegna di casa si nascondevano tutti gli agnati, o gentili di essa; onde vedemmo ed Ajace torre de' Greci, ed Orazio solo sostenere sul ponte tutta Toscana, ed a' tempi barbari ritornati, quaranta Eroi Guiscardi cacciare i Saraceni dal Reame di Napoli. La cui ragione esce da' nostri Principj della Poesia, che gli Autori del Diritto Romano nell'età, che non potevano intendere universali intelligibili, ne fecero universali fantastici; e come poi i Poeti per arte ne portarono i Personaggi, e le maschere nel Teatro, essi per natura innanzi avevano portato i nomi, e le persone nel Foro. Come perchè non intendevano forme astratte, per gli stessi Principj ne immaginarono forme corporee animate; e finsero l'Eredità signora delle robe ereditarie; ed in ogni particolar cosa ereditaria la ravvisavano tutta intiera: e così, se non intesero, sentiron'almeno i diritti, e le ragioni, che non muorissero co i corpi, e che fussero indivisibili. In conformità di tali nature l'Antica Giurisprudenza tutta fu Poetica; la quale fingeva i fatti non fatti, i non fatti fatti, nati gli non nati ancora, morti i viventi, i morti vivere nelle loro giacenti eredità; introdusse tante maschere vane senza subbjetti, che si dissero jura imaginaria, ragioni favoleggiate da fantasia; e riponeva tutta la sua riputazione in truovare sì fatte favole, ch'alle leggi serbassero la gravità, ed a' fatti ministrassero la ragione: talchè tutte le finzioni dell'Antica Giurisprudenza furono verità mascherate; e le formole, con le quali parlavano le leggi, per le loro circoscritte misure di tante, e tali parole, ne più, ne meno, [1348](#) ne altre, si dissero carmina, come sopra l'udimmo dire da Livio: talchè tutto il Diritto Romano [/423/](#) antico fu un Poema serio, e grave, che si rappresentava da' Romani nel Foro: che è quello, che troppo acconciamente al nostro proposito Giustiniano nel Proemio dell'Istituta chiama antiquas Fabulas: il qual motto deve essere stato d'alcun'antico Giureconsulto, ch'avesse odorato queste da noi ragionate cose; ma egli l'usa per farne beffe, perchè ignorante, che da queste antiche Favole doveva i suoi Principj richiamare la Romana Giurisprudenza, che tratta.

Ma venuti finalmente i tempi umani delle Repubbliche popolari, s'incominciò nelle grandi adunanze a ravvisare intelletto; e le ragioni dall'intelletto astratte, ed universali si dissero indi in poi consistere in intellectu juris; e della mente de' popoli legislatori si fece una Platonica Idea, Intellectus, nel qual'intelletto consistesse il Gius, che non

avesse *punto di corpolenza*; e perchè i *diritti* fussero *modi di sostanza spirituale*, perciò fussero *individui*. Intesero, che le *cause*, le quali prima erano state *formole cautelate di parole*, che si dissero dapprima *cavissae*, e poi restaron dette in accorcio *caussae*, fussero essi *affari*, o *negozi*, negli altri *contratti*; ed in *quelli*, che sono *valevoli titoli a trasferire il dominio*, solennizzassero la *natural tradizione*, per farlo di fatto d'un'in altro passare; e ne' *contratti soli*, che si dicono compiersi con le *parole*, esse *cautele* delle *stipulazioni* fussero le *cause* colla lor'antica *proprietà*.

In cotal guisa, non essendo altro l'*huomo* propriamente, che *mente*, *corpo*, e *favella*, e la *favella* essendo *mezza* tra la *mente*, e 'l *corpo*; il *Certo* cominciò ne' *tempi muti dal corpo*; dipoi, ritrovate le *favelle articolate*, si passò alle certe *idee delle formole*; finalmente, venendo la *ragione spiegata*, terminò in quello dell'*idee determinate con ragione d'intorno all'utilità*; la qual *volontà ragionata* è 'l *subbjetto* [/424/](#) della *giustizia*, e di tutte le *ragioni*, ch'ella ne detta.

|349|

ULTIME PRUOVE DELLA VERITA' DI QUESTI PRINCIPIJ.

Vi sono *altre convenevolezze di effetti* con le *cagioni*, che lor'assegna questa *Scienza* ne' suoi *Principj*: come le *Pene*, che nel *tempo delle Famiglie* erano *crudelissime*, quant'eran quelle de' *Polifemi*, nel quale stato *Apollo scortica vivo Marsia*: e seguitarono nelle *Repubbliche Aristocratiche*; onde *Perseo col suo scudo*, come sopra spiegammo, *insassiva i riguardanti*; e se ne dissero da' *Greci paradivgmata* nello stesso senso, che da' *Latini* si chiamaron' *exempla*, castighi esemplari: e da' *tempi barbari ritornati pene ordinarie* restaron dette le *pene di morte*: onde le *leggi di Sparta*, *Repubblica Aristocratica selvagge*, e *crude* furono da *Platone*, ed *Aristotile* giudicate; talchè un chiarissimo *Re Agide* vi fu fatto *afforcare* dagli *Efori*; e'n *Roma* un inclito *Orazio vittorioso* fu *battuto nudo* con le *verghe*, ed *appiccato*: dalla *Legge delle XII Tavole* condannati ad esser *bruciati vivi* coloro, ch'avevano dato fuoco alle biade altrui; *precipitati dal monte Tarpeo* i falsi testimoni; *fatti vivi in brani* i debitori falliti; la qual pena *Romolo* aveva praticato contro *Mezio Fufezio*, *Re di Alba*, suo pari, che gli aveva mancato la fede dell'*alleanza*; ed esso poi fu fatto in *brani da' Padri* per un sospetto di

stato. Appresso per le *pene benigne* praticate nelle *Repubbliche popolari*, dove comanda la *moltitudine*, la quale, perchè *debole*, è inchinata naturalmente alla *compassione*; si venne alle *monarchie*, ove i *Principi* godono d'udire il *grazioso titolo di Clementi*.

Come dalle *guerre barbare* de' *tempi eroici*, che si rovinavano le città vinte, e gli *arresi* can/425/giati in *gregi di contadini* erano *dispersi* per le *campagne* a *coltivar'i campi* per gli *vincitori*: che, come sopra ragionammo, furono le *colonie eroiche mediterranee*: quindi per la *magnanimità delle Repubbliche popolari*, che *toglievan'a'vinti il Diritto delle genti eroiche*, e lasciavano loro tutti *liberi gli usi del Diritto naturale delle genti umane*: onde con la *distesa delle conquiste* si *restrinsero a' Cittadini Romani* tutte le *ragioni*, che poi |350| si dissero, *propriae civium Romanorum*, come sono *nozze, patria potestà, suità, agnazioni, gentilità, dominio quiritario, o civile, mancipazioni, usucapioni, testamenti, ed eredità*; le quali *ragioni civili* tutte, *innanzi d'esser soggette*, dovettero aver *propie loro le libere nazioni*: si venne finalmente alle *Monarchie*, che vogliono sotto *Antonino Pio* di tutto il *Mondo Romano* fatta una *Roma*; perchè *voto proprio de' grandi Monarchi* di far'una *Città sola di tutto il Mondo*; come diceva *Alessandro Magno*, che tutto il *Mondo* era per lui una *Città*, della qual'era *rocca la sua Falange*. Onde il *Diritto naturale delle nazioni* promosso da' *Pretori Romani* nelle *Province* venne a capo di lunga età a dar le *leggi in casa a' Romani*; perlocchè cadde il *Diritto Eroico de' Romani* sulle *Province*; perchè i *Monarchi* vogliono tutti i *soggetti agguagliati* con le lor *leggi*: e la *Giurisprudenza Romana*, la quale ne' *tempi eroici* tutta si celebrò sulla *Legge delle XII Tavole*, e poi fin da' *tempi di Cicerone*, com'egli il riferisce in un *libro de Legibus*, era *incominciata a coltivar*si sopra l'*Editto del Pretore*; finalmente da *Adriano Imperador* in poi tutta s'occupò dintorno all'*Editto Perpetuo*, composto, ed ordinato da *Salvio Giuliano* quasi tutto di *Editti Provinciali*.

Come da' *piccioli distretti*, che convengono a ben *governarsi* le *Repubbliche Aristocratiche*; poi per le *conquiste*, alle quali sono ben *disposte* le *Repubbliche libere*; si viene finalmente all'/426/*ampiezza de' confini*, per la quale, quanto sono *più grandi*, tanto sono le *Monarchie più belle, e magnifiche*.

E finalmente come da' *crudeli sospetti dell'Aristocratie*, per gli *bollori delle Repubbliche popolari*, vanno finalmente le *nazioni a riposare sotto le monarchie*.

Tutto il ragionato in *questo Libro* è propio di *questa Scienza* prima e principalmente per l'aspetto, ch'ella ha di *Storia Ideal'Eterna*, sopra la quale corrono in *tempo* le *Storie di tutte le nazioni*, ne' loro sorgimenti, progressi, stati, decadenze, e fini: la quale, come da' suoi *particolari Principj*, si avrà tutta spiegata, e ferma sulle *Degnità* LXII. LXIII. e LXIV. e sulle IXC. VIIC. dalle quali si dee, come dalle sue *sorgive*, richiamare. Dipoi, come in *conse³⁵¹guenza* di tal'*Istoria Ideal'Eterna* questa *Scienza* ha l'aspetto di *Sistema del Diritto Natural delle Genti*, esce, come da semenze le frutte, dalle *Degnità* IC. infin'alla CIX. ch'è l'*ultima*: sulle quali si rincontrino le cose, che qui se ne dicono, e si vedrà dimostrato, ch'i *Romani*, i quali con essi *umani costumi* si fecero condurre dalla *Divina Provvidenza*; acconciamente a tal pubblica loro *pratica*, diffinirono nella *teorica* delle loro *leggi*, com'ogniun sa, *Jus naturale gentium Divina Providentia constitutum*: la qual principalmente con essi *Romani costumi* l'abbiamo per tutta *quest'Opera*, e particolarmente in *questo Libro* ragionata: che *Grozio* non fece; il quale per troppo affetto, ch'egli ebbe alla verità, professa, *il suo Sistema reggere*, anco *precisa ogni cognizione di Dio*; del qual diritto non può reggere niun *Sistema*, se non comincia dalla *Cognizione d'un Dio Provvedente*: *Seldeno* la *suppone*: *Pufendorfio* non ne ragiona con gravità; perchè l'incomincia da un'*ipotesi* affatto *Epicurea* dell'huomo gittato in questo Mondo senza niuna cura, ed ajuto di */427/* Dio: e per la *boria de' Dotti* han creduto *tutti e tre* di concerto, che le *genti perdute* nell'error della colpa osservato avessero co i costumi un *Diritto Naturale* comune con gli *Ebrei*, ch'eran'illuminati del *vero Dio*; ed avessero inteso co' *Filosofi*, che dopo lungo tempo fondate le *Nazioni* furono schiariti in parte de' lumi dell'*Universal'Eterna Giustizia*.